

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 42
approvata il 19 febbraio 2015

DETERMINAZIONE: MODIFICA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO LINGOTTO - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Premesso che:

Con il provvedimento viene modificato il Piano Particolareggiato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 17 dicembre 2012, n. ord. 154, mecc. 2012 07645/009, avente ad oggetto il Piano Particolareggiato Lingotto - Modifica in Variante al PRGC ai sensi degli articoli 38-39-40 e art. 17 Legge Regionale 56/77 e s.m.i..

Le modifiche riguardano principalmente l'assetto patrimoniale di alcune aree di proprietà di FIAT PARTECIPAZIONI S.p.a., di Lingotto Fiere s.r.l. e di alcune aree relative al Lotto V di proprietà Eataly S.r.l, su richiesta avanzata dalle società medesime.

Per quanto riguarda le aree comprese nei Lotti I e II, le modifiche apportate riguardano la configurazione delle aree destinate a servizi pubblici, delle aree non a standard assoggettate all'uso pubblico, delle aree ad uso privato (parcheggi) e delle aree di pertinenza del Lotto I nella porzione sud ovest del Piano Particolareggiato, al fine di ripristinare, per le aree di proprietà di FIAT PARTECIPAZIONI S.p.a., la situazione patrimoniale prima della modifica intercorsa nel 2012 al P.P. Lingotto.

Le modifiche relative al Lotto V comportano una riduzione del saldo positivo delle aree destinate a pubblici servizi pari a circa 65 mq. Pertanto i dati relativi agli standar urbanistici sono così riassumibili: fabbisogno di servizi pari a 216.042 mq, offerta, pari a 217.549, l'esubero di servizi pubblici risulta pari a 1.507 mq circa anziché 1.571 mq.

Il medesimo PP Lingotto, in occasione di precedenti modifiche, fu oggetto di Verifica di

assoggettabilità (Screening):

- nell'anno 2011, conclusasi con giudizio di non assoggettabilità condizionata da prescrizioni (Determinazione Dirigenziale Cronologico n. 81 del 22 marzo 2011 – mecc. n. 2011 41060/126);
- nell'anno 2012, conclusasi anch'essa con giudizio di non assoggettabilità condizionata da prescrizioni (Determinazione Dirigenziale Cronologico n. 324 del 10 dicembre 2012 – mecc. n. 2012 -45063/126).
- nell'anno 2014, conclusasi con giudizio di non assoggettabilità (Determinazione Dirigenziale Cronologico n. 164 del 21 luglio 2014 mecc. 2014-42836/126)

Atteso che:

- ai sensi del comma 7 dell'articolo 40 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalle LL.RR. nn. 3/2013 e 17/2013, i piani particolareggiati attuativi di PRG, che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
- ai sensi dell'art. 3bis della stessa L.R. 56/77 e s.m.i., per gli strumenti di pianificazione in essa normati, l'Autorità competente alla VAS è individuata nell'Amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della L.R. 40/98;
- l'Organo Tecnico Comunale è stato da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:
 - individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente–Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;
 - attribuita la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota, prot. n. 9998 del 23.12.2014, del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, è stata inviata la relazione di verifica di assoggettabilità alle fasi di valutazione della

procedura di V.A.S.: all'ARPA; alla Provincia di Torino Servizio V.I.A; all'A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio; ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A. (come determinati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126); individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi del combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla LR 56/77 e s.m.i., dalla LR 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Dell'avvio del procedimento è stata inoltre data notizia mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, all'indirizzo:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml

La Città metropolitana di Torino, Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 10669/2015/LB8-Tit.:10.4.2 del 23 gennaio 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 549 del 29/01/2015), ha espresso il proprio seguente parere:

“... si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, le modifiche previste non determinino ricadute ambientali significative a livelli territoriale e che pertanto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n:12-8931 del 9 giugno 2008, in PEC in oggetti NON debba essere assoggettato alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di produzione, con nota prot. n. 3429 del 19 gennaio 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 428 del 22/01/2015), ha espresso il proprio seguente parere:

“... a seguito dell'esame della documentazione si ritiene che la variante al Piano particolareggiato possa essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS, in quanto non sembra comportare ulteriori effetti significativi negativi rispetto a quanto valutato in occasione dell'esame delle precedenti varianti.”

Inoltre,

- premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamati i minimi contenuti della modifica;

si conferma il giudizio di compatibilità formulato nella precedente Determinazione Cronologico N. 324 del 10/12/2012 (Mecc. 2012 45063) e, pertanto, si ritiene che la modifica in oggetto è coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE D'AREA

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 74 dello Statuto della Città;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. visto il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;
vista la compatibilità della Modifica con il Piano di Classificazione Acustica vigente, come meglio riferito nei punti successivi;
considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che la Modifica non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.P. vigente;
di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la MODIFICA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO LINGOTTO, subordinatamente alle prescrizioni già dettate nella Determinazione Dirigenziale Cronologico n. 81 del 22 marzo 2011 – mecc. n. 2011 41060/126 nella Determinazione Dirigenziale Cronologico n. 324 del 10 dicembre 2012 – mecc. n. 2012 45063/126, che qui vengono richiamate quale

parte integrante e sostanziale.

2. per quanto alla verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), si conferma il giudizio formulato nella precedente Determinazione Cronologica N. 324 del 10/12/2012 (Mecc. 2012 45063) di compatibilità e, pertanto, si ritiene che la Modifica in oggetto è coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente;
3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
4. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml;
5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, 19 febbraio 2015

Il Dirigente
Dell' Area Ambiente
Dr. Enrico Bayma